



CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA

Via Orte n. 12 - 00189 Roma
Tel. 333 9797338 - Fax 06 33263014
E-mail: circolo.vas.roma@gmail.com
E-mail certificata: vas.roma@pec.it

Prot. n. 9/2014

Assessore Infrastrutture, Politiche Abitative, Ambiente
On. Fabio Refrigeri

Commissario Straordinario dell'Ente Roma Natura
Maurizio Gubbio

Direttore Facente Funzioni dell'Ente Roma Natura
Giulio Fancello

Oggetto – Richiesta di impugnazione per revocazione delle sentenze del Consiglio di Stato n. 3067 del 25 maggio 2012 e n. 6024 del 20 dicembre 2013.

Questa associazione è venuta a conoscenza delle due sentenze del Consiglio di Stato di cui all'oggetto provocate dal comportamento tenuto dall'Ente Roma Natura riguardo al progetto di realizzazione di un impianto di compostaggio e lombricompostaggio presentato dalla S.r.l. Ambiente.

Con la sentenza n. 3067 del 20.5.2012 la Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha riconosciuto fondata la censura che è stata portata, secondo cui *<<non si comprende come Roma Natura, dopo aver ammesso la compatibilità del progetto con le norme di salvaguardia, abbia successivamente escluso l'ammissibilità delle attività in questione all'interno del Parco, tenendo anche conto del decorso del quinquennio dall'entrata in vigore della legge reg. 29/97 e quindi della decadenza delle misure di salvaguardia>>*.

Con la sentenza n. 6024 del 20 dicembre 2013 la stessa Sezione Quinta del Consiglio di Stato ha espressamente considerato che *<<in ogni caso le norme di salvaguardia, per espressa previsione dell'art.8, comma 2, della L.R. n. 29/97 che ne ha disposto l'applicazione, hanno la durata massima di cinque anni con decorrenza dall'entrata in vigore della legge stessa>>* e *<<Poiché la Riserva Naturale Decima Malafede, su cui insiste l'area di cui trattasi, è stata istituita con la stessa L.R. n. 29/97 e sono ormai trascorsi più di cinque anni dalla sua entrata in vigore, le norme di salvaguardia non sono più in vigore>>*.

Entrambe le sentenze hanno considerato applicabile anche alla riserva naturale di Decima Malafede la durata quinquennale delle misure di salvaguardia dettate dal 2° comma dell'art. 8 della legge regionale n. 29/1997, che riguarda invece lo **schema del "piano regionale delle aree naturali protette"**, vale a dire un piano di parchi e riserve regionali per lo più ancora da istituire e quindi da tutelare proprio per 5 anni in attesa della loro effettiva istituzione.

Per la riserva naturale di Decima Malafede vale invece il comma 11 dell'art. 44 della legge regionale n. 29/1997 che stabilisce che "fino all'adozione da parte degli organi competenti di specifiche norme di salvaguardia, alle aree protette istituite con il presente articolo si applicano le norme di cui all'articolo 8, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 12,



VAS

Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS

CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA

Via Orte n. 12 - 00189 Roma
Tel. 333 9797338 - Fax 06 33263014
E-mail: circolo.vas.roma@gmail.com
E-mail certificata: vas.roma@pec.it

13 e 14" e che va combinato con la lettera b) del 3° comma dell'art. 9 secondo il quale "la legge regionale istitutiva dell'area naturale protetta definisce tra l'altro: b) ... le misure di salvaguardia specifiche, eventualmente differenziate per zone, da applicarsi fino alla data di operatività della disciplina dell'area naturale protetta contenuta nel piano e nel regolamento di cui agli articoli 26 e 27".

Nel considerare decadute le misure di salvaguardia della riserva naturale di Decima Malafede, di cui non è stato ancora approvato il Piano di Assetto, il Consiglio di Stato non si è peraltro posto il conseguente interrogativo su quali siano al momento le misure di tutela di quest'area naturale protetta.

Quand'anche non si volessero prendere per validi i suddetti richiami normativi, il Consiglio di Stato ha soprattutto ignorato che ai sensi del 5° comma dell'art. 9 della legge regionale n. 24/1998 <<nelle more dell'approvazione dei piani delle aree naturali protette si applicano sia le misure di salvaguardia previste negli specifici provvedimenti istitutivi o legislativi generali, sia la normativa relativa alle classificazioni per zone delle aree ove prevista dai PTP o dal PTPR; in caso di contrasto prevale la più restrittiva>>.

Ne deriva che "misure di salvaguardia" sono anche le prescrizioni dettate dai Piani Territoriali Paesistici (PTP) e dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), il quale ultimo per il caso in questione destina l'area a "paesaggio agrario di rilevante valore" per il quale il punto 4.4.2 della tabella B dell'art. 24 delle Norme considera "non compatibili" le strutture produttive industriali di "nuova realizzazione".

A tal ultimo riguardo non si può non stigmatizzare che l'Ente Roma Natura non abbia considerato "misure di salvaguardia" anche le suddette prescrizioni del PTPR, mettendo in grande evidenza che avrebbero evitato di provocare le due suddette sentenze e lo sperpero del pubblico denaro per le spese processuali che si sono dovute affrontare.

Si chiede pertanto di impugnare le due sentenze del Consiglio di Stato di cui all'oggetto per i motivi sopra esposti, attivando quanto prima il procedimento di revocazione ai sensi dell'art. 395 del Codice di Procedura Civile.

Si rimane in attesa di un riscontro scritto che si richiede i sensi degli art. 2, 3 e 9 della legge n. 241/1990.

Distinti saluti.

Dott. Arch. Rodolfo Bosi

Roma, 17 marzo 2014